



*Ministero del Lavoro, della Salute
e delle Politiche Sociali*

DIPARTIMENTO PER LA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA
LA NUTRIZIONE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI -
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEL
FARMACO VETERINARIO - UFFICIO VI- Benessere Animale
Tel 06 59946823 - 6706 Fax 06 59946046

**AL PRESIDENTE DELLA F.O.I. ONLUS
(Federazione Ornicoltori Italiani)
Dott. Salvatore Cirmi
Via Caorsana, 94
Loc. Le Mose
29100 - PIACENZA
FAX 0523 231695**

e. p.c.,

**ASSESSORATI ALLA SANITA' DELLE
REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO
SERVIZI VETERINARI
LORO SEDI**

**UFFICI VETERINARI PER GLI
ADEMPIMENTI COMUNITARI (UVAC)
LORO SEDI**

**POSTI DI ISPEZIONE FRONTALIERA (PIF)
LORO SEDI**

**COMANDO CARABINIERI PER LA TUTELA
DELLA SALUTE
Fax 06 ~~57947209~~**

**MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO PER LA PUBBLICA
SICUREZZA
Fax 06 4827251**

**MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE,
ALIMENTARI E FORESTALI
Fax 06 44267370**

**CORPO FORESTALE DELLO STATO
Fax 06 48905507**

**COMANDO GENERALE GUARDIA DI
FINANZA - III REPARTO OPERAZIONI
Fax 06 44223202**

**CENTRO DI REFERENZA NAZIONALE SUL
BENESSERE ANIMALE
Fax 030 2290382**

**F.N.O.V.I.
Fax 06 4744332**

**S.I.Ve.M.P.
Fax 06 8848446**

**A.N.M.V.I.
Fax 0372 403526**

OGGETTO :- *CHIARIMENTI SULL' APPLICABILITA'
DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1/2005 AL TRASPORTO
NON COMMERCIALE DI UCCELLI D'AFFEZIONE, DA
GABBIA E DA VOLIERA.*

Ministero della Salute
0017428-P-28/08/2008
DGSA



20/08/08

-1 SET. 2008

447201

Indice classificazione

B

G. Losacco

In riferimento alla richiesta di chiarimenti di codesta Federazione relativa all'applicabilità del regolamento (CE) n. 1/2005 al trasporto di uccelli d'affezione, da gabbia e da voliera di allevatori amatoriali, si rappresenta quanto segue.

Il regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio del 22 dicembre 2004 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate, si applica al trasporto di animali vertebrati vivi all'interno della Comunità europea in relazione ad un'attività economica.

Sebbene il concetto di "finalità economica del trasporto" non abbia ancora trovato in ambito europeo una interpretazione univoca tale da poter chiaramente individuare tutte quelle circostanze pratiche del trasporto di animali vivi che potrebbero rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento in questione, si ritiene che il trasporto di animali effettuato per attività amatoriali, hobbistiche, sportive, ludiche, didattico-culturali, non debba ricadere nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1/2005. Infatti, secondo il parere della scrivente Ufficio, l'obiettivo principale del legislatore europeo è quello di disciplinare la protezione degli animali durante il trasporto effettuato da persone od enti come attività economicamente prevalente o comunque come attività accessoria dell'attività principale dell'impresa.

Pertanto, il trasporto di uccelli operato dagli allevatori amatoriali delle Associazioni che costituiscono la F.O.I. (Federazione Ornicoltori Italiani), sia in maniera diretta che attraverso trasporti collettivi curati dalle singole Associazioni e/o dalla stessa Federazione mediante i così detti "convogliatori" per raggiungere i luoghi delle manifestazioni sportive, non ricade nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1/2005, ancorché nell'ambito delle stesse manifestazioni sportive possono realizzarsi compravendite occasionali di alcuni soggetti messi in esposizione.

La finalità non lucrativa della Federazione Ornicoltori Italiani è statuita anche dall'iscrizione nel registro delle ONLUS per il perseguimento oltre che di finalità d'utilità sociale, che nel caso specifico riguardano la promozione dello studio, il miglioramento, la salvaguardia, lo sviluppo e la conservazione del patrimonio ornitologico, anche di finalità non speculative, di lucro e commerciali nel settore ornitologico amatoriale.

Tuttavia, fatte salve le norme sanitarie che disciplinano la movimentazione di animali vivi, è comunque necessario che la F.O.I. si impegni a salvaguardare il principio generale del regolamento (CE) n. 1/2005 dove viene sancito che "nessuno è autorizzato a trasportare o a far trasportare animali in condizioni tali da esporli a lesioni o sofferenze inutili", mediante un'adeguata formazione dei propri iscritti su aspetti inerenti il rispetto di regole basilari di benessere animale, elementi di fisiologia, di etologia, di accudimento e cure di emergenza degli avicoli trasportati, onde evitare che gli animali trasportati subiscano disagi incompatibili con il benessere animale.

Distinti saluti

IL DIRETTORE GENERALE
U. Ferrero

G. Losacco

GL